

**COMUNE DI
BRIGA ALTA**

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE
ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE, E
SOCIALI nonché PER L'EROGAZIONE DI PATROCINI NEL
COMUNE DI BRIGA ALTA "Art. 12 Legge 241/90"

Approvato con Deliberazione Consigliare n. 10 del 09.04.2022

ART. 1 Oggetto del regolamento

1. L'Amministrazione comunale riconosce le funzioni espletate nel campo sociale da persone ed enti pubblici e privati, ed intende appoggiare e sostenere tali interventi con contributi economici e finanziari finalizzati al soddisfacimento di bisogni generalizzati e diffusi a favore della cittadinanza o di settori di essa. Il presente regolamento disciplina inoltre i criteri e le modalità per l'erogazione di patrocinii, sovvenzioni e contributi ad associazioni, enti e fondazioni che svolgono attività culturali, turistiche, interventi legati alle politiche giovanili, alle pari opportunità e diritti nel Comune di Briga Alta
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

ART. 2 Individuazione dei beneficiari

1. I soggetti destinatari dei benefici sono individuati tra enti , associazioni, istituzioni, organismi che operano sul territorio aventi finalità:
 - a) socio-assistenziali;
 - b) incentivazione della pratica sportiva tra i giovani a carattere non professionistico;
 - c) arricchimento culturale con particolare interesse locale ;
 - d) mantenimento dei valori storici;
 - e) incentivazione turistica e collaborazione alla promozione ;
 - f) sostegno umanitario in caso di calamità;
 - g) privati che rientrino in situazioni di bisogno o di disagio.

Sono esclusi i soggetti facenti parte di partiti politici o articolazioni di essi.

ART. 3 Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio può essere concesso quando le iniziative abbiano rilevanza per la città o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.
2. Il patrocinio viene concesso con delibera di Giunta Comunale e si può ottenere a seguito di una domanda scritta indirizzata con congruo anticipo (almeno 30 giorni prima della data dell'evento) al Sindaco del Comune di Briga Alta.
3. La domanda deve contenere i dati completi dell'associazione o dell'ente richiedente, la data e la sede della manifestazione, il tipo di manifestazione, i contenuti e le finalità. Deve recare la firma del rappresentante legale o di persona da questi designata.
4. Non verranno prese in considerazione richieste prive dei requisiti indicati.
5. Il patrocinio comunale ed il logo concessi possono essere utilizzati solo per la manifestazione richiesta. Il conferimento del patrocinio vincola il destinatario a citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa, accompagnando lo stemma della città con la dicitura "Con il Patrocinio del Comune di Briga Alta “.
6. Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del Comune di Briga Alta nei confronti di iniziative ritenute meritevoli.

7. Il patrocinio può essere concesso per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune e non aventi scopo di lucro. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.

8. Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale. Il patrocinio può essere concesso a soggetti esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per la città o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

9. I soggetti responsabili dell'iniziativa patrocinata dal Comune sono autorizzati a fruire di tale beneficio, menzionando nelle comunicazioni ufficiali inerenti all'iniziativa stessa l'avvenuta concessione del patrocinio ed affiancando a tale menzione lo stemma e/o il logo promozionale del Comune.

10. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria. E' altresì esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi.

11. Copia di tutto il materiale promozionale dovrà essere tempestivamente trasmesso agli uffici comunali.

ART. 4 Contributi

1. L'entità dei contributi è stabilita annualmente dalla Giunta, in armonia con le esigenze di bilancio dell'Ente, su domanda scritta motivata e sottoscritta dai soggetti istanti.

2. Essi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa. Debbono essere direttamente funzionali all'attività svolta, non concorrere all'accantonamento per attività future, e costituire concorso nella spesa, non copertura totale della stessa.

3. Nella formazione del ruolo annuo dei soggetti aventi diritto avranno titolo preferenziale quanti non perseguiranno statutariamente scopo di lucro e quelli che meglio si attagliano al soddisfacimento di progetti locali iscritti nel programma dell'Ente erogatore, siano casi di carattere turistico, culturale, assistenziale, sportivo, ricreativo, storico e umanitario.

ART. 5 Progetto

1. Atto propedeutico alla richiesta è il progetto dell'attività programmata. Esso deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico che operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire.

2. I progetti devono essere presentati all'Amministrazione erogante entro il mese di ottobre dell'anno precedente all'esercizio di funzionamento. Gli stessi, sulla base delle disponibilità finanziarie del Comune, saranno approvati dal competente organo comunale ed iscritti, in termini di stanziamento, nel redigendo schema del bilancio di previsione.

3. Le erogazioni sono effettuate a consuntivo, previa rendicontazione dimostrativa del raggiunto obiettivo. Qualora l'intervento progettato abbia carattere di continuità nel tempo, il contributo può essere meglio

erogato a stati di raggiungimento di obiettivi parziali. Le erogazioni fino ad euro 250,00 sono disposte in unica soluzione.

4. Potranno essere prese in considerazione anche istanze di finanziamento, sempre redatte come previsto dal comma 1 dell'art. 5, presentate all'Amministrazione Comunale nel corso dell'anno di riferimento, comunque rispettose di quanto previsto nel presente regolamento ,salvo disponibilità finanziarie.

ART. 6 Altri benefici

1. Fatti salvi i benefici regolati da leggi nazionali o regionali, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a carattere di soccorso immediato a favore di persone in stato di bisogno o disagio, sono disposti con atto deliberativo su proposta del Responsabile dei Servizi Sociali .

2. Nel caso di concessione in uso di beni patrimoniali , deve essere richiesto un rimborso delle spese al soggetto ammesso che non può essere inferiore al carico tributario, alle spese di custodia e di manutenzione sostenute dall'Ente per detti beni.

3. Nel caso di utilizzo di beni mobili, il corrispettivo per l'uso temporaneo deve rispondere a principi di equo rimborso concordato.

ART. 10 Principi generali L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati deve essere disposta dalla Giunta ed ispirarsi ai seguenti principi:

1. Il vantaggio economico accordato deve essere sempre finalizzato al raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse; In particolare saranno favorevolmente valutate le seguenti ipotesi:

a) Continuità negli anni dell'iniziativa; consolidamento della stessa nel tessuto sociale;

b) Importanza aggregativa, sociale; coinvolgimento della popolazione di Briga Alta;

c) Iniziativa promossa da più soggetti; gratuità di accesso alle attività organizzate; presenza di interventi atti a favorire categorie di utenti svantaggiati;

2. In caso di pluralità di richieste deve essere redatta apposita graduatoria su basi generali ed uniformi, proposte dall'Ufficio competente.

ART.11 Determinazione dell'ammontare dei contributi

La Giunta , sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento e sulla base delle disponibilità finanziarie di bilancio, determinerà l'ammontare dei contributi.

ART. 12 Erogazione delle sovvenzioni e dei contributi

Alla liquidazione della sovvenzione o del contributo si provvede attraverso determinazione del Responsabile del Servizio in relazione a quanto stabilito all'art. 5 comma 3 del presente regolamento e cioè:

1. Rendiconto di gestione firmato dal legale rappresentante dell'Ente

2. Copie delle fatture quietanzate, a dimostrazione della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa. Qualora la rendicontazione evidenzi un costo inferiore a quello indicato nel preventivo, il contributo verrà proporzionalmente ridotto. La somma corrisposta non potrà comunque essere superiore alla differenza costi e ricavi a consuntivo.

3. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, comprovante che le fatture, presentate in copia, non sono state utilizzate e non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici o privati

4. Intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto del soggetto beneficiario. Sull'ammontare dei contributi e delle sovvenzioni è applicata la ritenuta d'acconto di cui al comma 2 dell'art. 28 del D.P.R. n. 600 del 1973.

ART. 13 Rinuncia o revoca della sovvenzione o del contributo

Nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o modifica sostanziale del programma presentato o di mancata presentazione della documentazione di rendiconto prevista, la sovvenzione o il contributo potranno essere revocati d'ufficio con determina del responsabile del servizio.

ART. 14 Albo dei beneficiari

L'albo dei soggetti cui sono stati erogati sovvenzioni o contributi finanziari verrà aggiornato annualmente e reso disponibile sul sito internet del Comune.

ART. 15 Rapporti con associazioni, onlus e comitati

Il Comune si riserva la facoltà di partecipare, con propri rappresentanti, agli incontri di tutti i soggetti che hanno beneficiato di patrocinii, sovvenzioni o contributi, nonché di accertare la regolare attuazione delle medesime ed il corretto impiego dei contributi concessi.

Sarà cura del Comune di Briga Alta promuovere momenti di incontro, programmazione, verifiche e formazione rivolti alle associazioni, onlus e comitati.

ART. 16 Entrata in vigore ed abrogazioni Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente regolamento per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio comunale ed abroga tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

ART. 17 Disposizioni finali Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione posta in essere fra i destinatari dei benefici e soggetti terzi. Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali abbia accordato benefici.